

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

-----

Verbale n. 16

Adunanza 9 aprile 2002

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI CANDIOLO - VARIANTE PARZIALE N. 1  
AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.

Protocollo: 373-74153/2002

Sotto la presidenza della prof. MERCEDES BRESSO si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: GIUSEPPE GAMBA, LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, MARCO BELLION, SILVANA ACCOSSATO, BARBARA TIBALDI, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Vicesegretario Generale NICOLA TUTINO.

E' assente l'Assessore GIOVANNI OLIVA.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

**Premesso** che la strumentazione urbanistica del Comune di Candiolo risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 89-30562 del 25/07/1989;
- è dotato di Variante n. 1 al P.R.G.C. approvata dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 66-1523 del 12/11/1990 e di Variante n. 2 approvata dalla Regione Piemonte con Deliberazione G.R. n. 5-3971 del 24/09/2001;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 21, del 12/03/2002, la Variante Parziale n. 1 al suddetto P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha trasmesso alla Provincia, in data 15/03/2002, gli atti per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

**considerato** che i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune di Candiolo risultano essere:

- popolazione: 2.781 abitanti nel '71; 3.391 nell'81; 4.417 nel '91; 492 nel '92; 490 nel '94; 502 nel '95; 519 nel '96; 5.073 nel '97; 5.079 nel '98; 5.109 nel '99;
- trend demografico: in costante incremento, meno accentuato nel corso degli ultimi anni;
- superficie territoriale di 1.183 ettari;
- il territorio è caratterizzato da 17 ettari appartenenti alla I^ classe di capacità d'uso dei suoli; 473 appartenenti alla II^ classe; 55 di aree boscate;
- risulta compreso nell'"Area metropolitana torinese", per la quale l'art. 39 del Piano Territoriale Regionale prevede la formazione di un piano territoriale regionale finalizzato al coordinamento dell'azione regionale nei vari settori di interesse e delle azioni delle amministrazioni locali nella elaborazione degli strumenti di pianificazione, di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione;
- insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- insediamenti produttivi: appartiene ad un sistema di coerenze radiali problematiche;
- infrastrutture viarie: è attraversato dalla ex Strada Statale n. 23 del Colle di Sestriere, ora di interesse regionale, della quale è previsto lo spostamento a sud del Parco regionale di Stupinigi. È attraversato dalle Strade Provinciali n. 140 di None, n. 142 di Piobesi (di cui è in fase di studio l'ipotesi di spostamento verso ovest del tracciato) e n. 144 di Santa Maria (di cui è allo studio la rettifica del tracciato);
- infrastrutture ferroviarie: è dotato di stazione ferroviaria posta sulla linea Torino-Pinerolo, per la quale è previsto il raddoppio (art. 12.2.1);
- assetto idrogeologico del territorio:
  - è interessato dal torrente Chisola il cui corso è compreso nell'elenco di cui all'art. 20 delle Norme di attuazione del P.T.R., lungo il quale si applica il disposto del comma 2.3 del medesimo articolo;
  - una porzione (di 117 ettari) del territorio è interessata dalle Fasce A, B e C previste dal Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/05/01, lungo il corso del Torrente Chisola;
  - è segnalata una superficie di 168 ettari di territorio potenzialmente inondabile, con tempi di ritorno di 25-50 anni;
- tutela ambientale:
  - una porzione territoriale di 437 ettari è destinata a "Parco Naturale di Stupinigi" da parte della Regione Piemonte; la stessa ha individuato il Parco come "biotopo" di interesse comunitario e classificato con il codice n. BC10004, per il quale si applicano le specifiche norme di settore;
  - una piccola porzione di territorio, esterna al P.N. di Stupinigi, è sottoposta al vincolo di cui ai Decreti Ministeriali 1° agosto 1985, emanati ai sensi dell'art. 2 del D.M. 21/09/1984, denominati "Galassini", per i quali si applicano le disposizioni dell'art. 12 del PTR;

per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.;

**preso atto** dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 21/2002 di adozione;

**rilevato** che il Comune, con la deliberazione testè citata, propone la trasformazione della Z.T.O. "S 8" "Area a Servizi pubblici" (ex art. 21, L.R. n. 56/77) in Z.T.O. "AC 8" "Zona per impianti e attrezzature collettive di interesse pubblico e privato" (ex art. 22, L.R. n. 56/77), al fine di consentire realizzazione di una struttura di tipo ricettivo di proprietà privata;

**dichiarato** che per quanto attiene:

- il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n.

56/77, attualmente all'esame della Regione (e non ancora vigente), la Variante non presenta incompatibilità;

- i progetti sovracomunali approvati, non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Provincia, nè con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

**tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di variante parziale, così come precisati dal settimo comma sopra citato;**

**constatato** che nella deliberazione C.C n. 21/2002 di adozione compare la dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali, prevista al settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

**considerato** che il termine per il pronunciamento di compatibilità scade in data 27/04/2002;

**visto** il parere del Servizio Urbanistica datato 28/03/2002;

**dato atto** che con separato provvedimento vengono avanzate delle osservazioni e proposte con le quali:

- si evidenzia che la Z.T.O. "AC 8", su cui è prevista la struttura ricettiva "... di proprietà privata ..." (come specifica la deliberazione C.C. di adozione), non può essere classificata ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 56/77 in quanto tale articolo riguarda solo "aree per attrezzature pubbliche di interesse generale";
- si richiede di quantificare la riduzione delle aree a servizi pubblici, relativi alla residenza, di cui all'art. art. 21 della L.R. n. 56/77, determinata con la variante in esame, sia per dimostrare il rispetto del limite stabilito dalla lettera b), comma 4, art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41, e sia in riferimento a quanto prescritto dal comma 5 e dal penultimo periodo del comma 7, del citato art. 17, per eventuali nuove varianti;
- si coglie infine l'occasione per ricordare che ai sensi di quanto dispone la deliberazione della Giunta Regionale 6 agosto 2001, n. 31-3749: "*Adempimenti regionali conseguenti l'approvazione del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI). Procedure per l'espressione del parere Regionale sul quadro di dissesto contenuto nei PRGC, sottoposti a verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica. Precisazioni tecniche sulle opere di difesa delle aree inserite in classe IIIb, ai sensi della Circ. P.G.R.: n. 7/Lap dell'08.05.1996.*", il Comune di Candiolo non compare nell'elenco dei Comuni esonerati dall'obbligo di adeguare il Piano Regolatore vigente al PAI, approvato con D.P.C.M. del 24/05/01;

**acquisito** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

**visto** l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

**Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale  
DELIBERA**

1. **di dichiarare**, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. 56/77, così come modificato con L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, che la Variante Parziale n. 1 al P.R.G.C. del Comune di Candiolo, adottata con deliberazione C.C. n. 21 del 12/03/2002, non presenta

incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia, adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 621-71253/1999 del 28/04/1999 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 56/77, e con i progetti sovracomunali approvati;

2. **di dare atto** che con separato provvedimento vengono formulate le osservazioni riassunte nella premessa;
3. **di trasmettere** al Comune di Candiolo la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Vicesegretario Generale  
f.to N. Tutino

Il Presidente della Provincia  
f.to M. Bresso